



Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring PROGRAMME for ERADICATION : ANNEX I

Member States seeking a financial contribution from the Union for national programmes for the eradication, control and monitoring of animal diseases and zoonosis listed below, shall submit applications containing at least the information set out in this form.

Bovine brucellosis, bovine tuberculosis, ovine and caprine brucellosis (*B. melitensis*), bluetongue in endemic or high risk areas, african swine fever, swine vesicular disease, classical swine fever, rabies.

The central data base keeps all submissions. However only the information in the last submission is shown when viewing and used when processing the data.

If encountering difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu, describe the issue and mention the version of this document: 2014 1.09

Instructions to complete the form: Your current version of Acrobat is: 10.104

- 1) Be informed that you need to have at least the Adobe Reader version 8.1.3 or higher to fill and submit this form.
- 2) To verify your data entry while filling your form, you can use the "verify form" button at the top of each page.
- 3) When you have finished filling the form, verify that your internet connection is active and then click on the submit notification button below. If the form is properly filled, the notification will be submitted to the server and a Submission number will appear in the corresponding field.
- 4) **IMPORTANT: Once you have received the Submission number, save the form on your computer.**
- 5) If the form is not properly filled, an alert box will appear indicating the number of incorrect fields. Please check your form again and try to re-submit it according to steps 3), 4) and 5). Should you still have any difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu.
- 6) For simplification purposes you are invited to submit multi annual programmes
- 7) As mentioned during the Plenary Task Force of 28/2/2014, you are invited to submit your programmes in English.

IMPORTANT: AFTER SUBMITTING THE FORM DO NOT FORGET TO SAVE IT ON YOUR COMPUTER FOR YOUR RECORDS!

Submission date

Tuesday, December 23, 2014 17:32:36

Submission number

1419352357323-3977

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

1. Identification of the programme

Member state: ITALIA

Disease Bovine brucellosis

Species: Bovines and buffalo

This program is multi annual: no

Request of Union co-financing
from beginning of:

2015

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

1.1 Contact

Name : Roberto Lomolino

Phone : +39-6-59946958

Fax : +39-6-59946185

Email : r.lomolino@sanita.it

2. Historical data on the epidemiological evolution of the disease

Provide a concise description on the target population (species, number of herds and animals present and under the programme), the main measures (sampling and testing regimes, eradication measures applied, qualification of herds and animals, vaccination schemes) and the main results (incidents, prevalence, qualification of herds and animals). The information is given for distinct periods if the measures were substantially modified. The information is documented by relevant summary epidemiological tables (point 6), complemented by graphs or maps (to be attached).

(max. 32000 chars) :

Dall'analisi dei dati pervenuti dalle Regioni (ALLEGATO 1 - Tabella 1 e 2) in merito all'attività di eradicazione effettuata dal 2003 al 2013 scaturisce la situazione descritta di seguito.

Si registra una lieve diminuzione nella percentuale di aziende controllate, su tutto il territorio nazionale, rispetto al 2012 (-0,03%) invertendo l'andamento crescente che si è registrato dall'anno 2009 fino all'anno 2012, dove si è raggiunta una percentuale del 99,8%. La prevalenza della malattia nelle aziende si è viceversa gradualmente ridotta a partire dall'anno 2007 (1,46%) fino al 2013 (0,52%).

Si conferma un'ampia area (ALLEGATO 1 - Tabella 3), del Paese ufficialmente indenne o prossima al raggiungimento della qualifica sanitaria di ufficialmente indenne tra questa La Regione Liguria che è stata riconosciuta con la Decisione UE del 14/02/2014.

La prevalenza più alta, anche se calata rispetto al 2012, continua a rimanere in Sicilia 2.62%, seguita dalla Puglia che resta stazionaria rispetto al 2012 (2,01%).

Il Ministero della Salute che il 09-08-2012 ha emanato l'ordinanza con cui sono state previste specifiche misure sanitarie per il controllo della tubercolosi, brucellosi e leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, essendo questa in scadenza ad agosto 2014 intende reiterarla e integrarla, con ulteriori misure valutate necessarie durante l'applicazione della norma sul territorio e con le raccomandazioni scaturite dall'Audit FVO su brucellosi bovina ed ovi-caprina svoltosi in Italia ad ottobre 2013, ed estenderla a tutte le Regioni e Province non UI.

3. Description of the submitted programme

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Provide a concise description of the programme with its main objective(s) (monitoring, control, eradication, qualification of herds and/or regions, reducing prevalence and incidence), the main measures (sampling and testing regimes, eradication measures to be applied, qualification of herds and animals, vaccination schemes), the target animal population, the area(s) of implementation and the definition of a positive case.

(max. 32000 chars) :

Il programma è annuale con i seguenti scopi:

- il proseguimento e l'intensificazione delle misure di polizia sanitaria e profilassi della brucellosi bovina e bufalina;
- l'intensificazione dell'azione di risanamento degli allevamenti infetti, al fine dell'ottenimento della qualifica di ufficialmente indenne o indenne in caso di vaccinazione;
- il mantenimento della qualifica di Ufficialmente Indenne, o indenne in caso di vaccinazione, per gli allevamenti che hanno già raggiunto tale obiettivo;
- la revisione della normativa nazionale, con emanazione di un nuovo decreto che preveda un riordino delle misure sanitarie da applicare nelle regioni ufficialmente indenni e non ufficialmente indenni, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 64/432/CEE.

L'obiettivo previsto e possibile per l'anno 2015 prevede l'acquisizione (o, se del caso, il mantenimento) dei requisiti per la concessione della qualifica di territorio Ufficialmente Indenne, o indenne in caso di vaccinazione, da brucellosi bovina e bufalina ad altre Provincie e Regioni Italiane.

Si precisa che al momento non è prevista la vaccinazione con vaccino Brucella abortus ceppo RB51.

4. Measures of the submitted programme

4.1 Summary of measures under the programme

Duration of the programme : 2015

First year :

- Control
- Testing
- Slaughter and animals tested positive
- Killing of animals tested positive
- Vaccination
- Treatment
- Disposal of products
- Eradication, control or monitoring

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

4.2 Organisation, supervision and role of all stakeholders involved in the programme

Describe the authorities in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme and the different operators involved. Describe the responsibilities of all involved.

(max. 32000 chars) :

1) Ministero della Salute: è l'organo centrale del servizio sanitario nazionale, preposto alla funzione di indirizzo e programmazione in materia sanitaria, alla definizione degli obiettivi da raggiungere per il miglioramento dello stato di salute della popolazione, e alla determinazione dei livelli di assistenza da assicurare a tutti i cittadini in condizioni di uniformità, sull'intero territorio nazionale. La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari ha competenze, tra l'altro, sul settore della Sanità Animale.

2) Assessorati Regionali alla Sanità: rappresentano le strutture preposte all'organizzazione, sul proprio territorio, dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute; provvedono inoltre alla programmazione degli interventi da compiere, coordinando l'azione delle A.S.L., verificandone l'operato.

3) Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), rappresentano le unità operanti sul territorio; esse provvedono ad assicurare i livelli di assistenza nel proprio ambito territoriale attraverso i propri servizi. Dipendono amministrativamente e finanziariamente dalle Regioni, pur godendo di ampia autonomia gestionale.

4) Istituti Zooprofilattici Sperimentali: sono enti sanitari di diritto pubblico dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, che rappresentano lo strumento tecnico ed operativo del Servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto riguarda la sanità animale, il controllo della salubrità e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti e il corretto rapporto tra insediamenti umani, animali e l'ambiente.

Ogni I.Z.S. provvede, tramite prove interlaboratorio tra la sede centrale e le sezioni diagnostiche provinciali, ad assicurare l'uniformità della diagnosi della brucellosi sul territorio di competenza. Il Centro di riferimento Nazionale per le Brucellosi organizza prove interlaboratorio tra i dieci I.Z.S. presenti in Italia. Con Decreto Ministeriale 4 ottobre 1999 l'I.Z.S. dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, è stato designato quale Centro di riferimento nazionale per le brucellosi.

Ulteriori informazioni sul Ministero della Salute, ed in particolare sulla Direzione Generale della Sanità Veterinaria possono essere reperite consultando il sito <http://www.salute.gov.it/>

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

4.3 Description and demarcation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be implemented

Describe the name and denomination, the administrative boundaries, and the surface of the administrative and geographical areas in which the programme is to be applied. Illustrate with maps.

(max. 32000 chars):

Il programma sarà applicato sull'intero territorio nazionale tenendo conto delle differenze epidemiologiche evidenziate nelle diverse aree del paese. Le regioni e province che hanno ottenuto lo status di ufficialmente indenne (si veda ALLEGATO 1 - Tabella 3) adotteranno specifici programmi regionali di sorveglianza e controllo. Per questi specifici programmi di sorveglianza, sebbene rientranti in questo piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi bovina e bufalina per l'anno 2015, non è stato chiesto nessun co-finanziamento comunitario.

Il Ministero della Salute ha potenziato le misure di lotta in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia contro tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina e leucosi, tramite l'ordinanza ministeriale 09-08-2012 questa in scadenza ad agosto 2014 si prevede di reiterarla, integrarla con ulteriori misure ed estenderla a tutti i territori non UI.

L'ordinanza prevede in sintesi, tra le altre cose, le seguenti misure di rinforzo:

- 1) Identificazione con bolo endoruminale degli animali presenti all'interno degli allevamenti positivi, degli animali vaccinati e degli animali destinati alla transumanza (Art.3);
- 2) Obbligo di utilizzo del sistema informativo SANAN; introduzione del modello 4 elettronico, attualmente attivo in Sicilia (Art. 3);
- 3) Obbligo di macellazione positivi entro 15 giorni, ordinato dalla ASL e non più dal Sindaco (Art.5);
- 4) Specifiche misure per il controllo delle stalle di sosta o stalle del commerciante (Art. 7);
- 5) Pagamento degli indennizzi all'allevatore entro 90 giorni dalla data di abbattimento, senza domanda di risarcimento presentata dall'allevatore e previa verifica dell'effettivo abbattimento degli animali da parte della ASL (Art. 9);
- 6) Notifica, insieme alle indagini epidemiologiche, dei focolai di malattia nel sistema informatico SIMAN (Art. 10);
- 7) Autorizzazione alla transumanza da parte della ASL tramite la BDN solo per allevamenti ufficialmente indenni (Art. 11 ed Allegato C);
- 8) Sanzioni (Art. 13);

4.4 Description of the measures of the programme

A comprehensive description needs to be provided of all measures unless reference can be made to Union legislation. The national legislation in which the measures are laid down is mentioned.

4.4.1 Notification of the disease

(max. 32000 chars):

L'obbligo di denuncia, oltre ad essere previsto dal D.M. 651/94, è sancito, anche per il solo sospetto d'infezione, dall'art. 2 del R.P.V. n.320 dell'8 febbraio 1954.

E' considerato infetto da brucellosi l'allevamento in cui, in base alle prove sierologiche ufficiali o a seguito di accertamenti batteriologici, uno o più capi risultino aver contratto l' infezione.

Parimenti è considerato infetto l'animale in cui, sulla base di un sospetto da parte del servizio veterinario

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

e in seguito alle opportune indagini, viene accertata l'infezione.

Ai fini dell'obbligo di denuncia vanno considerati come sospetti tutti i casi di aborto di cui non sia stata accertata una causa diversa dalla brucellosi.

In caso di aborto si effettua ugualmente l'indagine epidemiologica con la raccolta dei dati previsti dalla Scheda "Raccolta dati in un focolaio di Brucellosi" allegata al programma dell'anno 2003. Detta scheda accompagnerà il campione di aborto all'IZS che provvederà alle successive analisi e alla trasmissione di tutti i dati sia alle ASL competenti per territorio che all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale competente per territorio.

I tempi di comunicazione tra IZS - ASL e ASL - allevatore e quindi della relativa notifica ufficiale devono essere strettamente osservati e comunque tali da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie comprese tra l'apertura del focolaio sino alla sua chiusura.

Le Autorità Regionali, gli I.ZZ.SS. e le AA.SS.LL. adottino tutte le misure utili ad abbreviare detti tempi compreso mezzi di trasmissione elettronica. Si suggerisce, al fine di accelerare la predisposizione di tutti i procedimenti atti alla gestione del focolaio di adottare, in attesa della formalizzazione da parte dell'autorità sanitaria locale, un sistema di "prenotifica" con cui il Veterinario ufficiale immediatamente impartisce all'allevatore tutte le disposizioni del caso.

I contravventori all'obbligo di denuncia, anche in caso di sospetto, sono puniti con le sanzioni amministrative.

4.4.2 Target animals and animal population

(max. 32000 chars) :

Il programma prevede il controllo di tutti i bufali e bovini, secondo quanto previsto dal DM 651/94 (normativa nazionale). Vengono controllati tutti gli allevamenti da riproduzione, con almeno un animale riproduttore presente. Attualmente Gli allevamenti da ingrasso, con animali diretti esclusivamente verso il mattatoio, sono invece soggetti a specifici piani di controllo regionali. Nella bozza delle OM sono state previste particolari misure per gli allevamenti da ingrasso da applicare in tutti i territori non UI:

All'interno degli allevamenti previsti per il controllo vengono testati, mediante prova sierologica (SAR e FdC), tutti gli animali al di sopra dei 12 mesi di età. In alcune Regioni vengono anche applicati controlli, tramite test ELISA, sul latte di massa, secondo quanto previsto dalla Direttiva 64/432/CEE e successive modifiche.

Nelle Regioni ufficialmente indenni o prossime al raggiungimento di tale qualifica vengono applicati diradamenti delle prove sierologiche, secondo quanto previsto dalla Direttiva 64/432/CEE, e successive modifiche, Allegato A, Capitolo II.

4.4.3 Identification of animals and registration of holdings

(max. 32000 chars) :

ANIMALI

L'attuale sistema di identificazione e registrazione dei bovini (D .P .R. 317/96, Regolamento (CE) n. 1760/2000 e Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2002 e successive modifiche "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina") consente, tramite la documentazione identificativa dell'animale (passaporto) nonché il codice identificativo individuale del capo (marche auricolari), di risalire all'allevamento di origine e tenere traccia degli spostamenti cui è stato sottoposto il capo. Il Ministero della Salute, di concerto con altre Amministrazioni, ha predisposto un apposito Manuale operativo per la definizione delle procedure di attuazione del Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (e successive modifiche) per la

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

definizione delle norme tecniche in materia di registrazione ed identificazione degli animali della specie bovina e bufalina.

Prima di dar inizio alle operazioni di attuazione del programma in ogni azienda il Veterinario Ufficiale provvederà a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale circa quell'azienda e, in caso di difformità evidenziate (mancate registrazioni, ecc.), farà in modo che la Banca Dati Nazionale sia tempestivamente aggiornata. I contravventori agli obblighi previsti dalla specifica normativa riguardante il sistema di identificazione e registrazione dei bovini sono sanzionati ai sensi del D.L.vo n. 58 del 29 gennaio 2004.

AZIENDE

Ai sensi del D.M. 651/94, è previsto l'obbligo di registrazione delle aziende oggetto del piano e la successiva redazione di un elenco da parte dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

Inoltre, con l'entrata in vigore del D.P.R. 317/96, ogni allevatore deve obbligatoriamente registrare la propria azienda presso la A.S.L. competente per territorio, che assegna un apposito codice di identificazione.

Ciascun allevatore detiene una scheda di stalla (copia del Mod. 2/33) nella quale vengono registrate le operazioni di controllo effettuate. Copia di tale scheda è conservata e aggiornata anche presso gli archivi dei Servizi veterinari.

Le norme riguardanti il sistema di registrazione degli allevamenti e delle aziende sono contenute nel D.P.R. 317/96 (attuazione della Direttiva 92/102/EEC), nel D.P.R. 437/2000 che ha recepito il Regolamento 820/97/EEC, e nel Regolamento CE 1760/2000.

Tale sistema di identificazione e registrazione è composto dai seguenti elementi:

Codici identificativi individuali degli animali;

Documenti identificativi (passaporti) per gli animali;

Registri tenuti presso ciascuna azienda;

Banca dati informatizzata (BDN).

Il Ministero della Salute ha provveduto alla messa a disposizione delle Aziende ASL, delle Regioni, delle associazioni di categoria, oltre che direttamente agli allevatori interessati, un sistema informativo, in modo da poter veicolare i dati sul patrimonio bovino e bufalino alla banca dati centrale. Il Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2002 e successive modifiche prevede che i responsabili degli stabilimenti di macellazione comunichino alla Banca Dati Nazionale, e contestualmente alle Banche Dati Regionali, per via informatica, tutti i dati relativi ai capi macellati.

4.4.4 Qualifications of animals and herds

(max. 32000 chars):

Tutte le aziende devono raggiungere la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne o Indenne (nelle province in cui è prevista la vaccinazione, se sono presenti animali vaccinati).

Per il riconoscimento della qualifica di allevamento Ufficialmente indenne, tutti i capi presenti in azienda devono essere esenti da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno sei mesi, non devono, fatte salve le femmine vaccinate da almeno tre anni, essere vaccinati contro la brucellosi e non devono avere avuto contatti con animali di specie ricettive alla brucellosi di livello sanitario inferiore.

Inoltre, tutti gli animali di età superiore ai dodici mesi devono aver presentato esito negativo a due prove sierologiche ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a quattro mesi e non superiore ad otto mesi, e per il mantenimento della qualifica, devono essere controllati ogni anno con due prove analoghe effettuate ad un intervallo che va da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi.

I Servizi Veterinari inseriscono nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe bovina le informazioni relative allo stato sanitario degli allevamenti (ufficialmente indenne, indenne, infetto, ultimo controllo negativo,

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

sconosciuto, sospeso), nonché altre informazioni sanitarie ritenute utili alla corretta gestione del programma, soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica.

Possono essere introdotti solo animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi che, se di età superiore ai dodici mesi, hanno presentato esito negativo ad una prova sierologica ufficiale effettuata nei trenta giorni precedenti l'introduzione in allevamento.

Le Province sono dichiarate Ufficialmente Indenni da brucellosi bovina qualora tutti gli allevamenti presenti nel loro territorio sono sotto controllo ufficiale ed il 99,8% degli allevamenti è risultato ufficialmente indenne negli ultimi 5 anni, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 196/99, recepimento della Direttiva 97/12/CE; una Regione è dichiarata ufficialmente indenne qualora tutte le sue province siano in possesso della qualifica.

Un'azienda Ufficialmente Indenne che non viene sottoposta ai controlli previsti per il mantenimento della qualifica durante l'anno perde la qualifica e viene inserita tra le aziende con qualifica sconosciuta.

risposta alla domanda 5 integrazione piani:

In Sicilia sono state previste speciali misure che hanno tenuto conto le raccomandazioni della visita del marzo 2013 della Task Force DGSANCO.

Per gli allevamenti da ingrasso sono state previste nella bozza della nuova O.M. all'art. 8 una serie di misure atte ad aumentare i controlli nella filiera produttiva per evitare i rischi di diffusione della malattia che prevedono: l'introduzione nella filiera di soli animali uff. indenni, sottoposti ad accertamento diagnostico (se provenienti da territori non UI) nei trenta giorni precedenti alle movimentazioni; i controlli al macello con prelievo di campioni per gli accertamenti di laboratorio; la rendicontazione dell'attività di controllo sul sistema informativo.

i. Istituzione di una Task Force nell'ASP di Messina;

ii. rientri in stalla nei focolai di brucellosi da un minimo di 21 giorni ad un Massimo di 30 giorni;

iii. identificazione elettronica di tutti gli animali del focolaio, di quelli movimentate e di tutti gli ovi-caprini;

iv. uso obbligatorio di SANAN E SIMAN;

v. preparazione da parte della Regione di un report epidemiologico trimestrale inserito in SANAN;

vi. Geo-referenzazione di tutti gli allevamenti e di tutti i pascoli nella banca dati nazionale;

vii. Stamping-out degli allevamenti ovi-caprini infetti al 5° controllo positivo;

viii. Audit alle ASL;

ix. epidemiological reports sent every three months to Local Veterinary Units;

x. preparazione da parte della ASL di un report epidemiologico trimestrale e inviato all'Autorità Regionale;

4.4.5 Rules of the movement of animals

(max. 32000 chars):

Per la movimentazione degli animali è sempre obbligatoria la compilazione del Modello 4 in quattro copie, previsto dall'articolo 31 del Regolamento di polizia veterinaria (R.P.V.), contenente le informazioni necessarie per l'identificazione delle aziende di origine e di destinazione, le matricole individuali degli animali da movimentare, il loro stato sanitario, le generalità del trasportatore.

La movimentazione dei bovini, ad esclusione dell'invio alla macellazione, è consentita esclusivamente ai soggetti provenienti da allevamenti ufficialmente indenni e indenni da brucellosi, scortati da Modello 4.

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

In tutti i casi che non prevedono l'invio al macello degli animali il veterinario ufficiale compilerà la sezione E – Attestazione sanitaria – prevista dal modello 4 con l'indicazione della data dell'ultimo controllo effettuato sugli animali e sull'allevamento di provenienza, nonché la qualifica sanitaria dell'allevamento di provenienza.

In casi di irregolarità sono previste sanzioni.

Le Autorità regionali possono, con provvedimenti propri, riconoscere un particolare stato di accreditamento degli allevamenti da ingrasso al fine di consentire la movimentazione di questi animali non solo verso il macello, direttamente o indirettamente, ma anche verso altri allevamenti da ingrasso.

Tali allevamenti dovranno soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- siano costituiti esclusivamente da animali provenienti da allevamenti Ufficialmente indenni o accreditati e se superiori ai 12 mesi ad una prova diagnostica per brucellosi;
- siano sottoposti a specifici programmi di sorveglianza da parte dell'Autorità sanitaria locale;
- il Mod. 4 di accompagnamento degli animali riporti lo stato di accreditamento dell'allevamento di provenienza;
- gli animali non vengano in contatto con animali da riproduzione e siano immessi in circuiti destinati esclusivamente ad animali da ingrasso. Le regioni si informeranno reciprocamente circa l'individuazione delle strutture (mercati, stalle di sosta, ecc.) coinvolte in detti circuiti.

Per quanto riguarda le movimentazioni stagionali per motivi di pascolo, alpeggio e transumanza, il D.M. 651/94 (articolo 5, comma 7) prevede che possano spostarsi per tali motivi solo allevamenti in possesso della qualifica di ufficialmente indenne o indenne da brucellosi, con individuazione di aree separate destinate ad accogliere bovini provenienti rispettivamente da allevamenti ufficialmente indenni o indenni.

Attualmente, considerata la breve vita produttiva e la movimentazione degli animali esclusivamente verso il macello a fine ciclo, le aziende da ingrasso possono essere considerate come unità epidemiologiche distinte dalle aziende da riproduzione, sottoposte a specifici piani regionali di sorveglianza, anche se nella bozza della nuova OM (risposta a domanda n° 5 a integrazione dei piani:) per gli allevamenti da ingrasso sono state previste all'art. 8 una serie di misure atte ad aumentare i controlli per evitare i rischi di diffusione della malattia e che prevedono: l'introduzione nella filiera di soli animali uff. indenni, sottoposti ad accertamento diagnostico (se provenienti da territori non UI) nei trenta giorni precedenti alle movimentazioni; i controlli al macello con prelievo di campioni per gli accertamenti di laboratorio; la rendicontazione dell'attività di controllo sul sistema informativo.

4.4.6 Tests used and sampling schemes

(max. 32000 chars) :

I test ufficiali utilizzati in Italia (SAR-Ag R.B. e F.d.C.) rispondono alle disposizioni della Direttiva 64/432/CEE (recepita in Italia dal D.L.vo 196/99).

L'antigene utilizzato per la prova al Rosa bengala è unico per il territorio nazionale e viene prodotto dall'I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise. L'antigene per la F.d.C. è unico per il territorio nazionale e viene prodotto dall'I.Z.S. della Lombardia e dell'Emilia Romagna. La qualità degli antigeni viene sistematicamente controllato dal Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi di Teramo (I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise). La standardizzazione degli antigeni viene effettuata conformemente alle disposizioni comunitarie. Tutti i test ufficiali vengono eseguiti presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio.

Risposta a domanda 1 integrazione piani;

Con il rinnovo della O.M. le analisi nei territori non U.I. saranno effettuate secondo quanto previsto dal

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

seguinte All. 1:

PROVE SIEROLOGICHE UFFICIALI PER IL CONTROLLO DELLA BRUCELLOSI

Le prove sierologiche ufficiali sono:

la prova della sieroagglutinazione (SAR) da eseguirsi su tutti i campioni ematici prelevati, la prova della fissazione del complemento (FDC) da eseguirsi su tutti i campioni positivi alla SAR e su tutti gli animali dell'allevamento nel caso in cui sia non indenne o non ufficialmente indenne e sottoposto a controllo per l'acquisizione della qualifica. Negli allevamenti ovi-caprini la FDC è anche effettuata su tutti gli animali dell'allevamento nel caso in cui uno o più animali hanno reagito positivamente alla SAR. La prova della FDC è considerata positiva ad un titolo uguale o maggiore a 20 UIFC/ml. Per le bovine o bufaline vaccinate con Buck 19 e di età inferiore a 18 mesi è tollerato un titolo di positività in FdC fino a 30 UIFC/ml.

Interpretazione dei risultati delle due prove:

- a. nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisce esito negativo alla SAR ed alla FDC > animale negativo;
- b. nel caso il siero di un animale esaminato fornisce esito positivo alla FDC (maggiore o uguale a 20 UIFC/ml) e alla SAR > animale positivo;
- c. nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisce esito positivo alla SAR e negativo alla FDC > animale dubbio e all'allevamento di provenienza è sospesa la qualifica sanitaria. Nel caso in cui tale risultato è ottenuto per sieri di animali presenti in allevamenti infetti, i capi con SAR positiva e FDC negativa sono considerati positivi. Per gli allevamenti nei quali si ripetono esiti dubbi durante i controlli successivi, la Regione può richiedere l'intervento dell'IZS competente per territorio e del Centro di referenza nazionale per eventuali approfondimenti diagnostici.

Per gli allevatori che non collaborano al programma è prevista l'esecuzione forzata delle operazioni con costi a totale carico degli stessi (art. 26 del D.M. 651/94).

Si ritiene necessario aumentare il numero di esami batteriologici per l'isolamento di *Brucella* spp. sui capi abbattuti al macello a seguito di sieropositività e sui prodotti degli aborti che si dovessero verificare in allevamento.

Le regioni o province ufficialmente indenni ai sensi della normativa comunitaria e comunque tutte le Regioni la cui situazione epidemiologica non desta motivo di preoccupazione e che controllano il 100% del patrimonio controllabile con almeno il 99,8% degli allevamenti presenti con la qualifica di Ufficialmente Indenne, possono essere autorizzate a passare a diversa periodicità nella frequenza dei controlli.

Inoltre in tali Regioni, su richiesta, e previa valutazione delle condizioni epidemiologiche, sentito il Centro Nazionale di Referenza, questo Ministero potrà autorizzare l'utilizzo delle prove sul latte di massa (ELISA latte) e ad altre prove ufficiali previsti dal D.L.vo 196/99 (Direttiva 64/432/EEC) esclusivamente per il mantenimento della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne. Tali modifiche dovranno rientrare in specifici piani di sorveglianza e controllo approntati d'intesa con il Ministero della Salute e Centro Nazionale di Referenza. In detti piani potranno essere anche previste modalità di mantenimento e/o riacquisizione della qualifica degli allevamenti ufficialmente indenni conformemente alle disposizioni della normativa comunitaria così come recepita dal D.L.vo 196/99.

Per il controllo della brucellosi bovina e bufalina nelle 4 Regioni oggetto dell'ordinanza 09-08-2012 (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) è attualmente previsto il protocollo sintetizzato in ALLEGATO 3, trasmesso alle suddette Regioni con nota ministeriale 0020830-P-15/11/2012.

4.4.7 Vaccines used and vaccination schemes

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(max. 32000 chars) :

Risposta a domanda 12 a integrazione dei piani.

Attualmente in Italia non si vaccina ma non si esclude l'utilizzo futuro in determinate aree ad alta prevalenza man mano che i territori raggiungono la qualifica. A tal proposito si informa che la Regione Campania ha sospeso nel corso dell'anno 2014 la vaccinazione dei bufali impuberi della Provincia di Caserta mediante vaccino B. abortus RB51, così come previsto, a partire dall'anno 2007, con il piano di vaccinazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 2007/561/CE del 2 Agosto 2007. La vaccinazione è stata sospesa dalla Regione in quanto si sono verificati casi di vaccinazione clandestina attualmente in esame da parte della magistratura. Tuttavia il calo della prevalenza dal 6% del 2012 al 3,6% del 2013 ha confermato il trend positivo di riduzione dell'infezione che giustifica la sospensione della pratica della vaccinazione e conferma il buon andamento delle attività di sorveglianza dei servizi veterinari locali. Lo stamping-out viene attuato secondo quanto previsto dall'OM.

Si precisa che, qualora si ricorra nuovamente in alcuni territori alla vaccinazione con vaccino Brucella abortus ceppo RB51 questa sarà realizzata nel rispetto delle prescrizioni della Decisione della Commissione 2002/598/CE, che autorizza vaccini contro la brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, e delle linee-guida emanate sull'argomento (doc. SANCO/10245/2003).

4.4.8 Information and assessment on bio-security measures management and infrastructure in place in the holdings involved.

(max. 32000 chars) :

In caso di focolaio di brucellosi il DM 651/94 prevede l'applicazione e la verifica, da parte del Servizio Veterinario Locale, delle seguenti misure sanitarie:

- 1) accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale, eventualmente in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale, mirante ad individuare l'origine dell'infezione e la possibilità di eventuali contatti con altri allevamenti;
- 2) segnalazione dell'insorgenza del focolaio e delle misure adottate al servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente;
- 3) censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento ed identificazione individuale mediante idonea marcatura, ove necessario, di tutti gli animali appartenenti a specie recettive;
- 4) isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo;
- 5) macellazione degli animali infetti entro 30 giorni dalla notifica di positività;
- 6) distruzione dei feti e degli involucri fetali nonché dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 7) disinfezione di locali ed attrezzature;
- 8) mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti, quest'ultima seguita da opportuna disinfezione;
- 9) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione;
- 10) identificazione immediata dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette mediante idonea marcatura e divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e di spostamento dall'azienda tranne che per il macello;
- 11) impiego del latte delle bovine infette prima dell'abbattimento unicamente per l'alimentazione animale, all'interno degli allevamenti stessi, previo trattamento termico;

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

12) rimozione dall'allevamento del latte di animali sieronegativi appartenenti ad allevamenti infetti in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione;

13) immediata distruzione col fuoco o l'interramento previa aspersione con un prodotto disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;

14) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame;

15) accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento, e in caso di positività alle prove, loro sollecito isolamento, se necessario in un canile od altro ricovero per cani, sotto controllo del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per un periodo non inferiore ai tre mesi.

Sono inoltre previste le disinfezioni che seguono.

1. Entro sette giorni dall'eliminazione dei bovini infetti, e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale; il veterinario rilascerà il relativo certificato di disinfezione. Il reimpiego dei pascoli dei quali hanno in precedenza usufruito tali animali non può aver luogo prima di quattro mesi dall'allontanamento degli stessi.

2. Tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature vanno puliti e disinfettati, sotto controllo ufficiale.

risposta alla domanda n° 2 chiarimenti piani:

Nella bozza della nuova O.M. inoltre è stato previsto in apposito articolo che dispone alla ASL di provvedere ad effettuare una accurata indagine epidemiologica in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale che tenga conto degli eventuali contatti con altre aziende, che in questo caso saranno oggetto dei dovuti controlli, e che effettuerà la registrazione sul sistema SIMAN del sospetto e della conferma del focolaio e che inoltre informerà delle misure adottate il competente ufficio di igiene pubblica territorialmente competente. Inoltre le regioni effettuano una verifica della corretta esecuzione di quanto suddetto e ed elaborano un report semestrale che trasmettono ai rispettivi CRN e al Ministero della Salute.

4.4.9 Measures in case of a positive result

A short description is provided of the measures as regards positive animals (slaughter, destination of carcasses, use or treatment of animal products, the destruction of all products which could transmit the disease or the treatment of such products to avoid any possible contamination, a procedure for the disinfection of infected holdings, the therapeutic or preventive treatment chosen, a procedure for the restocking with healthy animals of holdings which have been depopulated by slaughter and the creation of a surveillance zone around infected holding)

(max. 32000 chars):

Negli allevamenti risultati infetti è previsto l'obbligo di isolare, marcare e macellare i capi positivi, al più presto e comunque entro 30 giorni dalla notifica di positività.

Nelle 4 Regioni (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) oggetto dell'ordinanza del 09-08-2012, gli animali positivi vengono identificati entro 2 giorni dalla notifica ufficiale di positività con un bolo endoruminale (articolo 3, comma 1). L'abbattimento dei capi positivi deve poi avvenire entro 15 giorni dalla notifica ufficiale di positività (articolo 5, comma 1, lettera b).

Il D.M. 651/94 prevede l'effettuazione di un'accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

ufficiale in collaborazione con l'I.Z.S. territorialmente competente e l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.

La segnalazione di insorgenza del focolaio ai Servizi di igiene pubblica dell'ASL territorialmente competente rappresenta un'obbligo previsto dall'art. 5 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54. Viceversa i Servizi di igiene pubblica dell'ASL territorialmente competente comunicheranno ai Servizi veterinari dell'ASL ogni caso di insorgenza di Brucellosi nell'Uomo. E' prevista l'effettuazione di esami sierologici in altri allevamenti qualora si riscontri una correlazione epidemiologica con quello infetto.

In caso di difficoltà per la macellazione o per la vendita delle carcasse, qualora queste ultime siano state destinate al libero consumo, le Autorità Regionali attueranno ogni procedura consentita al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la macellazione dei capi infetti.

Si ribadisce l'importanza di contenere i tempi per l'abbattimento degli animali.

Il latte degli animali infetti o sospetti deve essere raccolto separatamente e destinato esclusivamente all'alimentazione animale, previo trattamento termico; secondo le disposizioni del D.P.R. 54/97 (attuazione della Direttiva 92/46/EEC) il latte degli animali sani può essere conferito solo per la produzione di latte e prodotti a base di latte trattati termicamente.

Le disinfezioni devono riguardare il letame, che deve essere rimosso dalla stalla, disinfettato e conservato almeno cinque mesi prima del suo utilizzo; le strutture mobili ed immobili delle aziende, che devono essere pulite e disinfettate utilizzando le apposite unità mobili di disinfezione; al termine della disinfezione viene rilasciato un apposito certificato comprovante l'avvenuta effettuazione delle operazioni.

Il ripopolamento è consentito dopo che i bovini superiori ai dodici mesi rimasti nell'azienda infetta hanno reagito negativamente ad almeno due prove diagnostiche ufficiali, la prima delle quali effettuata ad almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto e la seconda da un minimo di quattro ad un massimo di sei settimane dalla prima.

Infine, il D.M. 429/97 ha introdotto la possibilità, nei casi in cui la situazione epidemiologica sia valutata di difficile risoluzione, di abbattere ed indennizzare l'intero effettivo dell'allevamento. Questo tipo di operazioni vengono proposte dal Servizio veterinario competente ed autorizzate dall'autorità regionale, previo parere favorevole dell'I.Z.S. competente per territorio, con informazione al Ministero della Salute.

risposta alla domanda 3 chiarimenti piani:

La bozza della nuova O.M. prevede che nei territori non U.I. si debba adottare per gli stamping-out quanto previsto nell'All. II "Linee guida stamping-out":

In caso di focolaio di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina e leucosi bovina enzootica, lo stamping out, può essere applicato considerati i seguenti elementi:

- a. una percentuale di positività degli animali superiore al 5% al momento del controllo;
- b. positività a due controlli consecutivi, successivi all'apertura del focolaio;
- c. la situazione sanitaria dell'allevamento negli ultimi 2 anni, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio;
- d. l'isolamento di *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium caprae*, *Brucella* spp. o il reperimento di lesioni da virus della leucosi bovina (in allevamento o al mattatoio);
- e. il rischio di diffusione ad altri allevamenti, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa);
- f. il mancato rispetto della normativa vigente sulla periodicità dei controlli, sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali, degli esiti dei controlli ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal presente decreto nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti;
- g. la situazione sanitaria del territorio limitrofo.

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

In caso di focolai di Brucellosi ovi-caprina l'isolamento della brucella melitensis, un'alta prevalenza delle sieropositività nel gregge e positività al terzo controllo costituiscono condizioni sufficienti per decidere l'esecuzione dello stamping out.

4.4.10 Compensation scheme for owners of slaughtered and killed animals

(max. 32000 chars):

Secondo il D.M. 429/97, gli allevatori, per aver diritto alle indennità di abbattimento previste, devono presentare le relative domande entro 60 giorni dalla macellazione dell'ultimo capo infetto alla Azienda U.S.L. competente per territorio (art.2, comma 2). Qualora le indennità non vengano corrisposte senza giustificati motivi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sono dovuti gli interessi legali maturati (art.2, comma 4).

La normativa che prevede la concessione dell'indennizzo agli allevatori, specifica che, in caso di accertata violazione delle norme sul risanamento della brucellosi, l'indennizzo stesso non venga corrisposto (D.M. 4 giugno 1968, D.M. 429/97).

Il valore degli indennizzi è stabilito e viene aggiornato annualmente dal Ministero della Salute, previa verifica dei valori di mercato, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole (Legge 296/81, art. 6). Il ricavato della vendita dell'animale macellato viene corrisposto all'allevatore dal commerciante che lo ha acquistato.

La legge 218/88, inoltre, prevede delle maggiorazioni (sino ad un massimo del 40% dell'indennizzo da corrispondere) nel caso cui l'abbattimento riguardi una elevata percentuale di soggetti. È previsto inoltre un aumento del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i 10 capi.

4.4.11 Control on the implementation of the programme and reporting

(max. 32000 chars):

Il controllo dell'applicazione del programma di eradicazione viene effettuato con la verifica dei dati trasmessi con le rendicontazioni (report), previste dalla Decisione 2008/940/CE. Il Servizio Veterinario della Regione verifica i dati e l'attività comunicata dai Servizi Veterinari Locali (AASSLL). Il Servizio Veterinario del Ministero della Salute verifica i dati e l'attività comunicata a sua volta dai Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome.

Nell'ordinanza del 09-08-2012, è stato previsto l'obbligo di inserire, via internet, i dati relativi ai controlli effettuati per la brucellosi nel sistema SANAN e le indagini epidemiologiche tramite il sistema SIMAN. In questo modo è possibile verificare e modulare le attività di controllo applicate sul territorio.

Il Ministero della Salute effettua visite e audit periodiche sul territorio, allo scopo di verificare l'attività effettuata in ambito regionale.

E' prevista inoltre una valutazione dell'attività sanitaria, compresa l'attività veterinaria, da parte del Ministero della Salute, tramite valutazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). In caso di attività sanitaria carente il Ministero della Salute applica una parziale decurtazione dei fondi destinati all'attività sanitaria regionale.

5. Benefits of the programme

A description is provided of the benefits of the programme on the economical and animal and public health points of view.

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(max. 32000 chars) :

Il programma di eradicazione, basato sulla applicazione del Decreto Ministeriale 651/94 e D. L.vo 196/99 (recepimento della Direttiva 64/432/EEC), prevede costi specifici, relativi al pagamento delle prestazioni effettuate dai medici veterinari liberi professionisti, al rimborso agli Istituti Zooprofilattici che eseguono i test sierologici, al pagamento delle disinfezioni dei locali delle aziende infette e all'indennizzo agli allevatori per gli animali abbattuti nel corso delle operazioni di risanamento.

Visto l'ordinamento giuridico ed economico del Servizio Sanitario Nazionale, tutte queste spese gravano sugli stanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale.

La quota di tale fondo spettante alle singole regioni viene accreditata alle stesse di anno in anno in forma indistinta, vale a dire che la somma totale viene utilizzata per il funzionamento dell'intero Servizio Sanitario regionale (la Regione distribuisce a sua volta la somma alle singole ASL territoriali), di cui il servizio veterinario rappresenta solo una parte minima.

La stima degli utili è implicita nel raggiungimento dello standard sanitario previsto dal piano e dai benefici che ne derivano, considerato anche che la brucellosi è una grave zoonosi che determina l'esclusione dai circuiti commerciali degli animali infetti e dei loro prodotti (latte e derivati).

Con l'aumento della percentuale delle aziende accreditate aumenterà la possibilità di valorizzazione dei prodotti; sarà favorita la movimentazione di animali e loro prodotti, diminuiranno infine i casi di infezione umana.

Non ultimo beneficio sarà quello derivante da una migliore qualità degli alimenti unita da una generale maggiore sicurezza degli stessi con azzeramento dell'impatto negativo di tale zoonosi sulla salute umana.

Risposta alla domanda 9 e 10 integrazione piani:

Si precisa che la bozza della nuova OM ha tenuto fortemente conto delle raccomandazioni dell'Audit FVO sulla brucellosi, questo è stato specificato nella lettera di risposta alle loro raccomandazioni inviata l'8 ottobre 2014 e che alleghiamo per conoscenza. Questa contiene molte misure correttive, prima fra tutte l'applicazione di queste misure a tutti i territori ancora non UI. Nel 2015, terminato l'iter burocratico l'Ordinanza dovrebbe essere in vigore e permetterà di implementare quelle azioni che daranno un forte impulso alle operazioni di risanamento (approvazione prevista per dicembre 2014).

OBIETTIVI PREVALENZA E INCIDENZA

Nella bozza della nuova OM, è stato inserito come obiettivo minimo da raggiungere per le regioni non UI il calo della prevalenza (P) e dell'incidenza (I) del 10% annuo. Questo dovrebbe portare all'allineamento degli obiettivi del seguente piano a quanto indicato nel documento WD

SANCO/10181/2014 rev2 : 2015 P, 1,07% - I, 0,76%; 2016 P, 0,87% - I, 0,67%; 2017 P, 0,78% - I, 0,60%.

For brucellosis (bovine and small ruminants) and tuberculosis, if an annual programme is submitted, please provide also the targets for herd incidence and prevalence, and the animal prevalence for at least 3 years (including the year for which the programme is submitted).

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

6. Data on the epidemiological evolution during the last five years

yes

6.1 Evolution of the disease

Evolution of the disease : Not applicable Applicable...

6.1.1 Data on herds for year : **2013**

Region	Animal species	Total number of herds	Total number of herds under the programme	Number of herds checked	Number of positive herds	Number of new positive herds	Number of herds depopulated	% positive herds depopulated	Indicators			
									% herds coverage	% positive herds Period herd prevalence	% new positive herds Herd incidence	
ABRUZZO	Bovines	3 916	2 576	2 446	1	1	0		94,953	0,041	0,041	X
BASILICATA	Bovines	2 632	2 555	2 553	34	23	5	14,706	99,922	1,332	0,901	X

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

CALABRIA	Bovines	6 918	5 739	5 696	91	83	6	6,593	99,251	1,598	1,457	X
CAMPANIA	Bovines	10 950	7 778	7 778	75	60	1	1,333	100	0,964	0,771	X
LAZIO	Bovines	1 945	1 274	1 274	0	0	0		100			X
LIGURIA	Bovines	799	590	590	0	0	0		100			X
MOLISE	Bovines	860	551	551	1	1	1	100	100	0,181	0,181	X
PUGLIA	Bovines	3 877	3 579	3 579	72	50	6	8,333	100	2,012	1,397	X
SICILIA	Bovines	10 034	9 758	9 757	256	238	0		99,99	2,624	2,439	X
CAMPANIA	Buffalo	1 349	1 308	1 308	47	36	0		100	3,593	2,752	X
Total		43 280	35 708	35 532	577	492	19	3,293	99,507	1,624	1,385	
									Add a new row			

6.1.2 Data on animals for year : **2013**

Region	Animal species	Total number of animals	Number of animals to be tested under the programme	Number of animal tested	Number of animals tested individually	Number of positives animals	Slaughtering		Indicators	
							Number of animals with positive result slaughtered or culled	Total number of animals slaughtered	% coverage at animal level	% positive animals Animal prevalence

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

ABRUZZO	Bovines	54 897	34 686	33 005	33 005	1	1	1	95,154	0	X
BASILICATA	Bovines	83 874	66 681	66 621	66 621	214	214	387	99,91	0,32	X
CALABRIA	Bovines	117 289	85 957	85 356	85 356	358	347	354	99,301	0,42	X
CAMPANIA	Bovines	186 918	128 983	128 871	128 871	380	371	371	99,913	0,29	X
CAMPANIA	Buffalo	293 700	258 077	258 077	258 077	1 870	1 869	1 869	100	0,72	X
LAZIO	Bovines	67 537	40 406	40 406	40 406	0	0	0	100	0	X
LIGURIA	Bovines	7 887	5 438	5 438	5 438	0	0	0	100	0	X
MOLISE	Bovines	16 501	10 956	10 956	10 956	5	5	5	100	0,05	X
PUGLIA	Bovines	166 998	124 547	124 547	124 547	601	601	752	100	0,48	X
SICILIA	Bovines	371 973	273 587	273 577	273 577	1 397	1 340	1 340	99,996	0,51	X
Total		1 367 574	1 029 318	1 026 854	1 026 854	4 826	4 748	5 079	99,76	0,47	
									ADD A NEW ROW		

6.2 Stratified data on surveillance and laboratory tests

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year : **2013**

Region	Animal Species	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples	
ABRUZZO	Bovine	serological test	RB	34 569	1	X
BASILICATA	Bovine	serological test	RB	131 765	214	X
CALABRIA	Bovine	serological test	RB	156 570	358	X
CAMPANIA	Bovine	serological test	RB	239 964	380	X
CAMPANIA	BUFFALO	serological test	RB	532 444	1 870	X
LAZIO	Bovine	serological test	RB	43 708	0	X
LIGURIA	Bovine	serological test	RB	5 438	0	X
MOLISE	Bovine	serological test	RB	18 683	5	X
PUGLIA	Bovine	serological test	RB	157 474	599	X
SICILIA	Bovine	serological test	RB	479 417	1 397	X
ABRUZZO	Bovine	serological test	FDC	530	1	X
BASILICATA	Bovine	serological test	FDC	3 765	34	X
CALABRIA	Bovine	serological test	FDC	26 415	91	X
CAMPANIA	Bovine	serological test	FDC	27 799	75	X
CAMPANIA	Buffalo	serological test	FDC	90 780	47	X
LAZIO	Bovine	serological test	FDC	3 227	0	X

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

LIGURIA	Bovine	serological test	FDC	0	0	X
MOLISE	Bovine	serological test	FDC	830	5	X
PUGLIA	Bovine	serological test	FDC	7 871	70	X
SICILIA	Bovine	serological test	FDC	44 733	256	X
Total				2 005 982		
ADD A NEW ROW						

6.3 Data on infection

Data on infection

Not applicable

Applicable...

6.3 Data on infection at the end of year :

2013

Region	Animal Species	Number of herds infected	Number of animals infected	
ABRUZZO	Bovines	1	1	X
BASILICATA	Bovines	34	214	X
CALABRIA	Bovines	91	358	X
CAMPANIA	Bovines	75	380	X

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

CAMPANIA	Buffalo	47	1 870	X
LAZIO	Bovines	0	0	X
LIGURIA	Bovines	0	0	X
MOLISE	Bovines	1	5	X
PUGLIA	Bovines	70	599	X
SICILIA	Bovines	256	1 397	X
Total		575	4 824	
		Add a new row		

6.4 Data on the status of herds

Data on the status of herds : Not applicable Applicable...

6.4 Data on the status of herds at the end of year : **2013**

Status of herds and animals under the programme		
	Not Free or not officially free from disease	

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Status of herds and animals under the programme																
Region	Animal Species	Total number of herds and animals under the programme		Unknown		Last check positive		Last check negative		Free or officially free from disease status suspended		Free from disease		Officially free from disease		
		Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	
ABRUZZO	Bovines	2 576	34 686	0	0	1	21	33	491	0	0	0	0	2 542	34 174	X
BASILICATA	Bovines	2 555	66 681	2	60	16	763	10	384	0	0	0	0	2 527	65 474	X
CALABRIA	Bovines	5 705	85 653	28	217	28	834	287	2 930	11	167	0	0	5 351	81 505	X
CAMPANIA	Bovines	7 758	129 173	6	134	30	1 353	179	3 237	15	112	0	0	7 528	124 337	X
CAMPANIA	Buffalo	1 299	258 047	0	0	15	4 250	25	1 531	8	1 613	96	32 375	1 155	212 278	X
LAZIO	Bovines	1 562	50 444	1	30	0	0	0	0	1	54	0	0	1 560	50 360	X
LIGURIA	Bovines	590	5 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	5 438	X
MOLISE	Bovines	551	10 956	0	0	1	90	0	0	0	0	0	0	550	10 866	X
PUGLIA	Bovines	3 579	124 547	0	0	15	980	26	900	0	0	0	0	3 538	122 667	X
SICILIA	Bovines	9 621	272 140	1	31	40	2 037	196	7 705	27	853	0	0	9 357	261 514	X
Total		35 796	1 037 765	38	472	146	10 328	756	17 178	62	2 799	96	32 375	34 698	968 613	
										Add a new row						

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

6.5 Data on vaccination or treatment programmes

Data on vaccination or treatment programmes is Not applicable Applicable...

6.5 Data on vaccination or treatment programmes for year : 2013

Region	Animal Species	Total number of herds	Total number of animals	Information on vaccination or treatment programme						
				Number of herds in vaccination or treatment programme	Number of herds vaccinated or treated	Number of animals vaccinated or treated	Number of doses of vaccine or treatment administered	Number of adults vaccinated	Number of young animals vaccinated	
CAMPANIA	Buffalo	914	198 354	45	45	2 503	4 736	0	0	X
Total		914	198 354	45	45	2 503	4 736	0	0	
									Add a new row	

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

6.6 *Data on wildlife*

Data on Wildlife is: *Not applicable* *Applicable...*

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

7. Targets

The blocks 7.1.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.2, 7.3.1 and 7.3.2 are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

7.1 Targets related to testing (one table for each year of implementation)

7.1.1 Targets on diagnostic tests for year : **2015**

Region	Type of the test	Target population	Type of sample	Objective	Number of planned tests	
ABRUZZO	RB/SAR	Bovines	serum	qualification	75 600	X
BASILICATA	RB/SAR	Bovines	serum	qualification	142 000	X
CALABRIA	RB/SAR	Bovines	serum	qualification	168 438	X
CAMPANIA	RB/SAR	Bovines	serum	qualification	261 548	X
CAMPANIA	RB/SAR	Buffalo	serum	qualification	107 222	X
LAZIO	RB/SAR	Bovines and buffalo	serum	qualification	52 180	X
MOLISE	RB/SAR	Bovines	serum	qualification	23 800	X

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

PUGLIA	RB/SAR	Bovines and buffalo	serum	qualification	167 000	X
SICILIA	RB/SAR	Bovines	serum	qualification	553 484	X
Total					1 551 272	
Add a new row						

7.1.2 Targets on testing herds and animals

7.1.2.1 Targets on testing herds

Not applicable

Applicable...

7.1.2.1 Targets on the testing of herds for year : **2015**

Region	Animal species	Total number of herds	Total number of herds under the programme	Number of herds expected to be checked	Number of expected positive herds	Number of expected new positive herds	Number of herds expected to be depopulated	% positive herds expected to be depopulated	Target indicators			
									Expected % herd coverage	% positive herds Expected period herd prevalence	% new positive herds Expected herd incidence	
ABRUZZO	Bovines	4 180	2 920	2 920	4	4	0	0	100	0,14	0,14	X
BASILICATA	Bovines	2 632	2 555	2 555	16	8	2	12,5	100	0,63	0,31	X

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

CALABRIA	Bovines	6 808	5 558	5 558	26	21	5	19,23	100	0,47	0,38	X
CAMPANIA	Bovines	10 865	7 748	7 748	55	38	2	3,64	100	0,71	0,49	X
MOLISE	Bovines	915	553	553	0	0	0	0	100	0	0	X
PUGLIA	Bovines	3 769	3 709	3 709	50	25	11	22	100	1,35	0,67	X
SICILIA	Bovines	9 928	9 469	9 469	173	150	3	1,73	100	1,83	1,58	X
LAZIO	Bovines	1 945	634	634	0	0	0	0	100	0	0	X
CAMPANIA	Buffalo	1 328	1 290	1 290	44	17	3	6,82	100	3,41	1,32	X
Total		42 370	34 436	34 436	368	263	26	7	100	1,07	0,76	
									Add a new row			

7.1.2.2 Targets on testing animals

Not applicable

Applicable...

7.1.2.2 Targets on the testing of animals for year :

								Slaughtering	Target indicators	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------------	--

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Region	Species	Total number of animals	Number of animals under the programme	Number of animals expected to be tested	Number of animals to be tested individually	Number of expected positive animals	Number of animals with positive result expected to be slaughtered or culled	Total number of animals expected to be slaughtered	Expected % coverage at animal level	% positive animals (Expected animal prevalence)	
ABRUZZO	Bovine	56 500	37 800	37 800	37 800	30	30	30	100	0,08	X
BASILICATA	Bovine	84 731	69 349	69 319	69 319	117	117	187	99,96	0,17	X
CALABRIA	Bovine	111 944	81 962	81 962	81 962	130	130	130	100	0,16	X
CAMPANIA	Bovine	185 027	127 989	127 989	127 989	336	335	398	100	0,26	X
CAMPANIA	Buffalo	284 772	255 747	255 747	255 747	2 645	2 645	2 760	100	1,03	X
LAZIO	Bovine	50 438	26 090	26 090	26 090	0	0	0	100	0	X
MOLISE	Bovine	14 800	11 400	11 400	11 400	0	0	0	100	0	X
PUGLIA	Bovine	169 714	127 864	127 864	127 864	730	730	880	100	0,57	X
SICILIA	Bovine	361 180	265 216	265 216	265 216	1 266	1 266	1 366	100	0,48	X
Total		1 319 106	1 003 417	1 003 387	1 003 387	5 254	5 253	5 751	100	0,52	
									Add a new row		

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

7.2 Targets on qualification of herds and animals

Targets on qualification of herds and animals Not applicable Applicable...

7.2 Targets on qualification of herds and animals for year : **2015**

		Targets on the status of herds and animals under the programme														
		Total number of herds and animals under the programme		Expected unknown		Last check positive		Last check negative		Expected free or officially free from disease status suspended		Expected free from disease		Expected officially free from disease		
Region	Animal species	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	
ABRUZZO	Bovines	2 920	37 800	0	0	0	0	4	30	0	0	0	0	2 916	37 770	X
BASILICATA	Bovines	2 555	69 394	1	30	2	133	9	289	0	0	0	0	2 543	68 897	X
CALABRIA	Bovines	5 554	81 894	0	0	0	0	7	220	0	0	0	0	5 547	81 674	X
CAMPANIA	Bovines	7 748	127 974	2	100	5	111	9	335	0	0	0	0	7 732	127 428	X
CAMPANIA	Buffalo	1 290	257 747	2	200	11	3 600	21	6 425	5	2 000	96	32 375	1 155	213 147	X
LAZIO	Bovines	1 772	50 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 772	50 435	X

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

MOLISE	Bovines	14 800	11 400	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553	11 400	X
PUGLIA	Bovines	3 709	127 864	0	0	17	900	13	600	0	0	0	0	3 679	126 364	X	
SICILIA	Bovines	9 438	264 766	0	0	37	2 275	135	6 009	23	860	0	0	9 243	255 622	X	
Total		49 786	1 029 274	11 405	11 730	72	7 019	198	13 908	28	2 860	96	32 375	35 140	972 737		
															Add a new row		

7.3 Targets on vaccination or treatment

7.3.1 Targets on vaccination or treatment is Not applicable Applicable...

7.3.2 Targets on vaccination or treatment of wildlife is Not applicable Applicable...

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

8. Detailed analysis of the cost of the programme

8.1 Costs of the planned activities for year :

2015

The blocks are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

To facilitate the handling of your cost data, you are kindly requested to:

1. *Fill-in the text fields IN ENGLISH*
2. *Limit as much as possible the entries to the pre-loaded options where available.*
3. *If you need to further specify a pre-loaded option, please keep the pre-loaded text and add your clarification to it in the same box.*

1. Testing							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested	
Cost of analysis	ELISA	Individual animal sample/test	20	1	20	yes	X
Cost of analysis	Rose bengal test	Individual animal sample/test	1 501 778	0.71	1 066 262,38	yes	X
Cost of analysis	Complement fixation test	Individual animal sample/test	120 347	1.07	128 771,29	yes	X
Cost of sampling	Domestic animals	Individual animal sample/test	770 219	0.91	700 899,29	yes	X
Cost of analysis BUFFALO	Rose bengal test	Individual animal sample/test	562 342	0.7	393 639,4	yes	X
Cost of analysis BUFFALO	Complement fixation test	Individual animal sample/test	107 222	1.1	117 944,2	yes	X
Cost of sampling BUFFALO	Domestic animals	Individual animal sample/test	255 747	1	255 747	yes	X

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

							Add a new row	
2. Vaccines								
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested		
							Add a new row	
3. Compensation paid to owners								
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested		
Bovines	Slaughtering/culling with salvage value	Animal	1 691	384.49	650,172.59	yes	X	
Buffalo	Slaughtering/culling with salvage value	Animal	2 760	400	1,104,000	yes	X	
							Add a new row	
4. Cleaning and disinfection								
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested		
Cleaning and disinfection	Cost for each disinfection unit over the year	Disinfection unit	337	344.64	116,143.68	yes	X	
							Add a new row	
5. Slaughtering/culling costs								
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested		
Slaughtering/culling costs	Cost to put animal down	Animal	151	470.2	71000.2	yes	X	
							Add a new row	
6. Other costs								
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested		

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Salary	Cost of veterinarians employed for this programme only	Veterinarian	308	16006.28	4,929,934.24	yes	X
Consumables and specific equipment	Costs of syringes, vacutainers, gloves and overalls	Lump sum of equipment used	891 078	0.56	499,003.68	yes	X
Administration	Paper, ink, computers and other equipment used for the	Lump sum of equipment used	131 877	1.05	138,470.85	yes	X
					Add a new row		
Total					8 417 836,21 €		

8.2 Co-financing rate:

The maximum co-financing rate is in general fixed at 50%. However based on provisions of Article 5.2 and 5.3 of the Common Financial Framework, we request that the co-financing rate for the reimbursement of the eligible costs would be increased:

- Up to 75% for the measures detailed below
- Up to 100% for the measures detailed below
- Not applicable

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

8.3 Source of national funding

Please specify the source of the national funding:

- public funds*
- food business operators participation*
- other*

Please give details on the source of the national funding (max 32000 characters)

Per le operazioni di profilassi di stato relative alla brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina e alla tubercolosi, le Regioni utilizzano le risorse che vengono destinate dal Ministero del Tesoro al fondo sanitario nazionale.

Visto l'ordinamento giuridico ed economico del Servizio Sanitario Nazionale, tutte le spese sostenute a tal fine gravano sugli stanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale.

La quota di tale fondo spettante alle singole regioni viene accreditata alle stesse di anno in anno in forma indistinta, vale a dire che la somma totale viene utilizzata per il funzionamento dell'intero Servizio Sanitario regionale (la Regione distribuisce a sua volta la somma alle singole ASL territoriali), di cui il servizio veterinario rappresenta solo una parte minima.

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Attachments

IMPORTANT :

- 1) The more files you attach, the longer it takes to upload them .
- 2) This attachment files should have one of the format listed here : **jpg, jpeg, tiff, tif, xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, bmp, pna, pdf.**
- 3) The total file size of the attached files should not exceed 2 500Kb (+ 2.5 Mb). You will receive a message while attaching when you try to load too much.
- 4) IT CAN TAKE **SEVERAL MINUTES TO UPLOAD ALL THE ATTACHED FILES.** Don't interrupt the uploading by closing the pdf and wait until you have received a Submission Number!
- 5) Only use letters from a-z and numbers from 1-10 in the attachment names, otherwise the submission of the data will not work.

List of all attachments

	Attachment name	File will be saved as (only a-z and 0-9 and -_):	File size
	3977_3514.doc	3977_3514.doc	78 kb
	3977_3515.doc	3977_3515.doc	235 kb
		Total size of attachments :	313 kb